

Bollo. (*Se firmato in forma digitale: assolto virtualmente ai sensi del DM 17/6/2014 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481/1993*)

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
la rete RESIST, Rete per lo Sviluppo di Intrapresa Sociale nei Territori

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona della Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza l'8/05/1967, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n.560 / 2025 - Prot.n. 203232 del 28/11/2025,

e

la Rete RESIST, Rete per lo Sviluppo di Intrapresa Sociale nei Territori, in prosieguo denominata "RESIST", Rete priva di soggettività giuridica costituitasi, in forma di scrittura privata, con Contratto di Rete registrato a Trieste dal notaio Luciano Perri il 04/09/2023, al n. 7956 serie 1T, a sua volta costituita dai seguenti soggetti:

- Cooperativa sociale – società cooperativa – ONLUS Agricola Monte San Pantaleone, con sede legale in piazza Venezia 1, 34123 Trieste, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese Venezia Giulia 80028150326;

- Società cooperativa sociale ONLUS impresa sociale La Collina, con sede legale in via dell'Orologio n. 6, 34121 Trieste, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese Venezia Giulia 00746150325;
- Società Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia – Impresa Sociale, con sede legale in Via Caduti della R.A.M.B. n. 5 - 34015, Muggia (TS), codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese Venezia Giulia 00124570326,

Rete rappresentata dal Dott. Cristiano Cozzolino nato a Trieste il giorno 05/03/1975, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: "Agricola Monte San Pantaleone - Cooperativa Sociale - Società Cooperativa ONLUS" - impresa Presidente dell'organo comune così come riportato all'art. 8 del contratto di rete registrato a Trieste in data 4 settembre 2023, munito degli occorrenti poteri in forza della Delibera dell'Organo Comune della Rete di data 08/10/2025.

Premesso che

- l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue collezioni, dei suoi musei; favorisce l'accesso alle risorse informative on line, in particolare, attraverso il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Sistema Museale di Ateneo e i servizi che assicurano, sulla base dei risultati della ricerca, la valorizzazione delle conoscenze, sia per iniziative di impresa che per il Public Engagement, le attività di inclusione e di Impegno Pubblico e Sociale – Terza Missione;

- nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università, il presente accordo, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica;
- il Piano Strategico dell'Università 2023-2026 prevede, per quanto riguarda l'Impegno Pubblico e Sociale – Terza Missione, gli obiettivi TM-O.3, “Consolidare e sviluppare le attività tradizionali e/o già intraprese”, e TM-O.4 “Sviluppare nuove attività di Impegno Pubblico e Sociale – Terza Missione di interesse per la società, anche in ottica internazionale”;
- fra le tematiche previste dal bando emesso da ANVUR nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca e della Valorizzazione delle conoscenze (VQR 2020-2024), emesso con Decreto del Presidente dell'ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, n. 8 del 31 ottobre 2023, figura anche la tematica riguardante la “produzione e gestione di beni pubblici con i seguenti campi d'azione: a) produzione, gestione e valorizzazione di beni artistici e culturali c) produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l'inclusione, d) progetti di sviluppo territoriale, infrastrutturale e di rigenerazione urbana;
- le Linee Guida per l'IPS-TM dell'Università, così come aggiornate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 374 del 25/07/2025, prot. n. 137556/2025, prevedono che l'IPS-TM dell'Ateneo si concretizzi in azioni mirate a contribuire alla crescita culturale, allo sviluppo e al benessere della società attraverso il dialogo, la collaborazione e l'interazione con gli attori sociali, gli enti territoriali, le imprese e le altre realtà presenti nel territorio;
- l'Università ha uno dei suoi Campus nel Parco di San Giovanni, ex Ospedale Psichiatrico Provinciale e ora sede di attività sociali, culturali, sanitarie, di ricerca e didattica, del quale detiene una percentuale di proprietà e della cui gestione, manutenzione e valorizzazione culturale e sociale si occupa assieme ad ASUGI - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, al

Comune di Trieste, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come definito dal "Regolamento per la gestione delle aree di uso e di interesse comune del Parco di San Giovanni", aggiornato con nota prot. 50053 del 20 dicembre 2017;

- le cooperative sociali afferenti alla Rete RESIST operano a vario titolo, ognuna con competenze diverse e complementari, attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che le cooperative sociali afferenti alla Rete RESIST possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- le cooperative sociali appartenenti alla Rete RESIST e l'Università svolgono le loro attività anche nel Parco di San Giovanni e si impegnano per la sua valorizzazione, conservazione, promozione e apertura alla cittadinanza, per contribuire alla sua trasformazione da originaria sede dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale a "luogo di interesse culturale" secondo il D. Lgs. 22 febbraio 2004, n. 42, classificato come zona S "servizi ed attrezzature collettive" e come zona S5 "attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto";

- si rende opportuno mettere a sistema le collaborazioni già esistenti tra l'Università e le cooperative afferenti alla rete RESIST per fornire loro una cornice istituzionale e, allo stesso tempo, promuovere e favorire l'avvio di ulteriori forme di collaborazione futura,

convengono e stipulano quanto di seguito

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione e valorizzazione del Parco di San Giovanni di Trieste, un tempo sede dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale e ora sede di edifici e pertinenze di proprietà dell'Università, di ASUGI Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, del Comune di Trieste, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, enti che ne gestiscono in forma condominiale le parti a uso di interesse comune.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le iniziative di cui all'articolo 1) potranno svolgersi, a titolo non esaustivo, nei seguenti ambiti:

- partecipazione congiunta a iniziative e progetti di sviluppo territoriale, infrastrutturale, di rigenerazione urbana e innovazione ambientale, nonché progettazione partecipata per progetti finanziabili con bandi di ricerca e/o di Impegno Pubblico e Sociale – Terza Missione a livello regionale, nazionale ed europeo, focalizzati in particolare sul recupero e sulla valorizzazione del Parco di San Giovanni;
- promozione di manifestazioni culturali di valorizzazione del Parco;
- collaborazione per lo sviluppo di attività innovative di inclusione in favore di categorie fragili così come identificate dalle normative vigenti;
- valorizzazione reciproca di strutture museali, archivi, collezioni e centri di documentazione;

- collaborazione per iniziative didattiche (come per esempio visite, tirocini, stage, tesi) svolte in collaborazione con i corsi di laurea e di dottorato dell'Università.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre la prosecuzione di iniziative già esistenti e l'avvio di nuove iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, attuativi della presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche e di formazione, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di Impegno Pubblico e Sociale – Terza Missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresi l'utilizzo dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché le fonti di sovvenzionamento in

caso di eventuali oneri e costi.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le condizioni per l'utilizzo dell'eventuale proprietà intellettuale e la pubblicazione degli eventuali risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione Quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 12 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, o comunicazione di qualsiasi tipo, relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione e viene individuato nella Prorettrice all'impegno pubblico e sociale, Prof.ssa Caterina Falbo;

Per la rete RESIST, Rete per lo Sviluppo di Intrapresa Sociale nei Territori, il referente è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Agricola Monte San Pantaleone - Cooperativa Sociale - Società Cooperativa ONLUS, Dott. Cristiano Cozzolino.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 6 è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

La rete RESIST e le cooperative ad essa afferenti non assumono obbligazioni per conto dell'Università né la rappresentano, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni della rete RESIST e delle cooperative ad essa afferenti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della rete RESIST.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla rete RESIST e dalle cooperative ad essa afferenti; è parimenti esclusa ogni garanzia della rete RESIST per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Il referente per la Rete RESIST dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 9 – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette

dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Articolo 10 – Spazi, attrezzature e servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di Impegno Pubblico e Sociale – Terza Missione.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 11 – Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti, dottorandi e specializzandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa al personale delle cooperative ad essa afferenti, eventualmente impegnato nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra

designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 13 – Pubblicazioni

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel

rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “*privacy*” del proprio sito *web*.

Articolo 15 – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 16 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al quarto comma.

Articolo 17 – Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolubile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 18 – Spese

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti.
Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014**.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, date delle firme digitali

La Rettrice

Il Referente

dell'Università degli Studi di Trieste

della Rete RESIST

Prof.ssa Donata Vianelli

Dott. Cristiano Cozzolino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 9 (Clausola di limitazione della Responsabilità) e 17 (Controversie) della presente Convenzione.

La Rettrice

Il Referente

dell'Università degli Studi di Trieste

della Rete RESIST

Prof.ssa Donata Vianelli

Dott. Cristiano Cozzolino

****Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.**

**** solo per atti sottoscritti digitalmente**